



Ufficio Giudice Sportivo

Decisione n. GSP19050

Data: 05/11/2019

A) Documenti su cui si basa la decisione:

Rapporto Arbitrale del 04/11/2019 relativo all'incontro (14113) di Campionato Nazionale Maschile Italian HL disputatosi a Centro Sportivo Casate (CO) il 03/11/2019 tra Hockey Como (285) e HC Merano Pircher (522).

B) Precedenti:

C) Sanzione inflitta:

Squalifica per 1 giornate inflitte al giocatore **Nardi Mitchell Douglas** (n. tessera 618236) della società Amateursportverein Hockey Club Meran Junior 522 per violazione dell' Art. 9.3.3 del Codice delle Penalità.

Squalifica per 1 giornate inflitte al giocatore **Tilaro Gianluca** (n. tessera 35953) della società A.s.d. Hockey Como 285 per violazione dell' Art. 9.3.3 del Codice delle Penalità.

D) Motivazione:

Nardi Mitchell Douglas (n. tessera 618236) al minuto 60.00 veniva punito con una penalità maggiore più automaticamente penalità di partita di cattiva condotta ai sensi della regola 141 del Regolamento Ufficiale di Gioco per aver continuato un alterco con un giocatore avversario (Tilaro Gianluca) nonostante l' ingiunzione da parte del direttore di gara di cessare detto comportamento.

Ciò premesso, in assenza di precedenti disciplinari specifici contestabili, appare equa la comminazione di 1 (una) giornata di squalifica.

Tilaro Gianluca (n. tessera 35953) al minuto 60.00 veniva punito con una penalità maggiore più automaticamente penalità di partita di cattiva condotta ai sensi della regola 141 del Regolamento Ufficiale di Gioco per aver continuato un alterco con un giocatore avversario (Nardi Mitchell Douglas) nonostante l' ingiunzione da parte del direttore di gara di cessare detto comportamento.

Ciò premesso, in assenza di precedenti disciplinari specifici contestabili, appare equa la comminazione di 1 (una) giornata di squalifica.

Dal rapporto arbitrale emerge inoltre che l'incontro, il cui inizio era fissato per le ore 18,45, prendeva avvio con più di mezz'ora di ritardo, a causa dell' arrivo allo stadio della squadra ospite alle ore 19,08. Già alle 15,29 il dirigente dell'HC Merano Junior Walter Andriolo (tessera n. 604974) aveva telefonicamente avvisato il direttore di gara del presumibile ritardo per via dell' intenso traffico, comunicando altresì di avere anche reso edotto del problema il presidente della squadra ospitante Luca Ambrosoli (tessera n.204064).

Con il consenso di entrambi i dirigenti sopra menzionati, la gara iniziava quindi alle ore 19.20.

Ciò premesso, ritiene questo Giudice Sportivo che dalle circostanze riferite dal direttore di gara non emergano profili di responsabilità disciplinare a carico della società H.C. Merano Junior, considerata soprattutto l' assenza di rilievi e/o contestazioni da parte della società organizzatrice dell' evento sportivo.



FEDERAZIONE ITALIANA
SPORT DEL GHIACCIO



FEDERAZIONE
SPORTIVA NAZIONALE
RICONOSCIUTA
DAL CONI

Stagione sportiva **2019-2020**

E) Spese di procedura addebitate:

€. 200.00 - (duecento/00 euro) alla squadra A.s.d. Hockey Como (285).

€. 200.00 - (duecento/00 euro) alla squadra Amateursportverein Hockey Club Meran Junior (522).

Il Giudice Sportivo
Avv. Franco Biasi